INFORMAZIONI

IL CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 4 marzo 1964

relativa alla sospensione temporanea del dazio della tariffa doganale comune applicabile ai melassi della voce 17.03 B IV

(64/155/CEE)

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea e in particolare l'articolo 28,

Vista la tariffa doganale comune della Comunità Economica Europea,

Previa consultazione della Commissione,

Considerando che le attuali disponibilità di melassi nella Comunità sono insufficienti, specie in relazione alle particolari necessità dell'industria trasformatrice ;

Considerando che è quindi nell'interesse della Comunità che il dazio della tariffa doganale comune per i melassi della voce 17.03 B IV sia totalmente sospeso sino al 30 settembre 1964,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Il dazio della tariffa doganale comune della Comunità Economica Europea applicabile ai melassi della voce 17.03 B IV è totalmente sospeso sino al 30 settembre 1964.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles addí 4 marzo 1964.

Per il Consiglio

Il Presidente

H. FAYAT